

FOGLIO INFORMATIVO PER GARANZIE RILASCIATE SU CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

INFORMAZIONI SU Sella Leasing S.p.A.

Denominazione legale	Sella Leasing S.p.A.
Sede legale ed amministrativa	Via Italia 2 - 13900 Biella (BI)
Numero di telefono	015252881
Numero di fax	0153580499
Sito internet	leasing.sella.it
E-mail	info@sellaleasing.it
Cod. ABI	19142
Numero di iscrizione nella sezione D del Registro Unico Elettronico degli Intermediari Assicurativi	D000200668
Numero di Iscrizione alla CCIAA Monte Rosa Laghi Alto Piemonte	00528570021
Appartenente al gruppo Sella	

Informazioni ulteriori in caso di offerta fuori sede

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIANFEI E ROCCA DE' BALDI - SOC.COOP.
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A.
Via Villanova, 23 - 12080 - PIANFEI (CN)
Tel.: 0174-584611 - Fax: 0174-584612
Email: info@pianfeieroccadebaldi.bcc.it - PEC: bccpianfei@legalmail.it
Sito internet: www.pianfeieroccadebaldi.bcc.it
Registro delle Imprese della CCIAA di Cuneo e Codice Fiscale n. 00167840040
Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 4635.90 - cod. ABI 08753
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - P.IVA 02529020220
Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A159421
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

Il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

CHE COS'E' UNA GARANZIA

La Garanzia è un atto con il quale un soggetto ("Garante"), eventualmente in solido con altre persone, si impegna a garantire l'adempimento di una obbligazione altrui nei confronti del Creditore. Le Garanzie hanno natura accessoria in quanto presuppongono l'esistenza di un rapporto principale - nella fattispecie il contratto di Locazione Finanziaria - all'andamento del quale la Garanzia sarà legata. Posto che le Garanzie vengono prestate a favore di un contratto di Locazione Finanziaria ("Contratto Garantito"), è opportuno che il Garante conosca i rischi e le obbligazioni del rapporto principale; per questa ragione è necessario che il Garante prenda visione anche del Foglio Informativo del Contratto Garantito.

Sella Leasing S.p.A. può subordinare la concessione del leasing finanziario al perfezionamento di uno o più contratti di Garanzia; normalmente, il testo di tali Garanzie è predisposto da Sella Leasing S.p.A.

LE TIPOLOGIE DI GARANZIE E I RELATIVI RISCHI

Le Garanzie possono essere di carattere personale, reale o atipico. La Garanzia Personale è un atto con il quale una persona o una società (detta "Garante") si obbliga a pagare al Creditore quanto dovuto dal Debitore-Utilizzatore se quest'ultimo si rende inadempiente. La Garanzia Reale si realizza, invece, attraverso l'individuazione di beni mobili o immobili che il Garante mette a disposizione del Creditore, il quale - se il Debitore-Utilizzatore non paga - può soddisfare il suo credito attraverso la loro vendita a terzi. Così, se i beni offerti in Garanzia sono mobili si ha il Pegno; se invece si tratta di immobili o di c.d. beni mobili registrati (come le auto e le imbarcazioni) su questi va iscritta l'ipoteca. La Garanzia Atipica è una fattispecie contrattuale non disciplinata espressamente dal Codice Civile o da specifiche normative.

Si descrivono di seguito le caratteristiche delle Garanzie che Sella Leasing S.p.A. può richiedere ai propri clienti.

Le Garanzie Personali

La Garanzia Personale che Sella Leasing S.p.A. può chiedere a fronte di un Contratto Garantito è la **Fideiussione**.

La **Fideiussione** è l'atto con il quale un terzo Garante (c.d. "Fideiussore") si obbliga a pagare al Creditore quanto dovuto dal Debitore-Utilizzatore in forza del Contratto Garantito, entro il limite dell'importo massimo garantito. Se ci sono più Fideiussori, il Creditore può pretendere il pagamento dell'intero debito anche solo da uno di essi. Dopo aver pagato, il Fideiussore può pretendere che il Debitore-Utilizzatore gli versi quanto è stato costretto a pagare al Creditore, potendo esercitare i diritti che quest'ultimo aveva nei confronti del Debitore-Utilizzatore; se ci sono altri Fideiussori può pretendere il pagamento delle rispettive quote di debito. Il rischio è rappresentato dall'incapacità del Debitore-Utilizzatore e/o degli altri Fideiussori di indennizzare il Fideiussore che ha pagato. La Fideiussione può assumere la forma della Garanzia Autonoma a prima richiesta se il Garante, rinunciando al diritto di opporre eccezioni, si impegna a pagare una determinata somma di denaro in favore del Creditore per il solo fatto che questi, comunicando l'inadempimento del Debitore-Utilizzatore, ne faccia richiesta per iscritto. Anche in questo caso, il rischio è rappresentato dall'incapacità del Debitore-Utilizzatore e/o degli altri eventuali Garanti sul Contratto Garantito di indennizzare il Garante che ha pagato.

Le Garanzie reali

Le Garanzie Reali che Sella Leasing S.p.A. può chiedere a fronte di un Contratto Garantito sono il **Pegno** e l'**Ipoteca**. Con il rilascio di dette Garanzie, che possono avere ad oggetto beni mobili o beni immobili, il Garante assicura a Sella Leasing S.p.A. il pagamento del credito vantato verso il Debitore-Utilizzatore derivante dal Contratto di locazione finanziaria con preferenza rispetto agli altri Creditori.

Il **Pegno** è l'atto con il quale il Debitore-Utilizzatore o un terzo Garante consegna al Creditore o ad una banca custode, che li detiene in nome e per conto del Creditore, dei beni mobili sui quali quest'ultimo potrà soddisfarsi in caso di inadempimento del Debitore-Utilizzatore agli obblighi derivanti dal Contratto Garantito. Tra i beni mobili rientrano sia il denaro contante che i titoli di credito o di partecipazione, come le azioni, le obbligazioni e i titoli di investimenti finanziari sia pubblici che privati. La Garanzia, nel caso di beni mobili, si costituisce con atto scritto e con la consegna a Sella Leasing S.p.A. della cosa o del documento (c.d. spossessamento) che conferisce l'esclusiva disponibilità a quest'ultima della stessa. Il pegno su strumenti finanziari – dematerializzati e non – in gestione accentrata nonché sul valore dell'insieme di strumenti finanziari dematerializzati si costituisce – oltre che con atto scritto – anche con la registrazione in appositi conti presso la Banca depositaria secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento (D. Legislativo n.213/1998 e Testo Unico Finanza).

L'**Ipoteca** si costituisce attraverso la sua iscrizione nello stesso registro in cui è iscritto il bene immobile o mobile registrato offerto in Garanzia. Come il Pegno, l'Ipoteca consente al Creditore, se il Debitore-Utilizzatore non adempie alle proprie obbligazioni, di soddisfare il proprio credito vendendo il bene ipotecato. L'ipoteca si estende alle pertinenze, accessori e altri diritti relativi al bene ipotecato, nonché alle nuove eventuali costruzioni realizzate sull'immobile o miglioramenti del bene mobile.

Le Garanzie Atipiche

Le Garanzie Atipiche che Sella Leasing S.p.A. può chiedere a fronte di un Contratto Garantito sono l'**Impegno all'acquisto** e l'**Impegno all'acquisto fideiussorio**, che si configurano come proposte irrevocabili di acquisto del bene concesso in locazione finanziaria dalla Concedente al Debitore-Utilizzatore e possono essere rilasciate dal fornitore del bene stesso o da un soggetto terzo; l'**Impegno irrevocabile al subentro** e l'**Impegno irrevocabile al subentro fideiussorio**.

L'**Impegno all'acquisto** è un atto con cui il Garante, in caso di scioglimento del contratto di Locazione Finanziaria per l'inadempimento del Debitore-Utilizzatore, si impegna a riacquisire la titolarità del bene (nel caso del Garante - Fornitore) o ad acquistarlo (nel caso di un terzo Garante) pagando il prezzo così come stabilito in sede contrattuale. Il rischio per il Garante terzo o Fornitore è che il bene da acquistare sia danneggiato ovvero sia inservibile.

L'**Impegno all'acquisto Fideiussorio** si differenzia dall'Impegno all'acquisto in quanto, qualora si verifichi lo scioglimento del contratto di Locazione Finanziaria per l'inadempimento del Debitore-Utilizzatore e il bene oggetto del contratto fosse danneggiato, inservibile o irrintracciabile, il Garante risponde del debito residuo con il proprio patrimonio. Il rischio per il Garante terzo o Fornitore è che nel caso in cui il bene da acquistare non si trovi, sia danneggiato, ovvero sia inservibile, il Garante è tenuto a corrispondere a Sella Leasing S.p.A. quanto ancora dovuto dal Debitore-Utilizzatore in forza del Contratto Garantito.

L'**Impegno irrevocabile al subentro** è un atto unilaterale con il quale il terzo Garante si impegna a subentrare nel contratto di Locazione Finanziaria a seguito dell'inadempimento del Debitore-Utilizzatore, accollandosi l'obbligo di pagamento di tutti i canoni futuri ed accettando di utilizzare il bene così come si trova. Il rischio, in questo caso è rappresentato dall'assunzione di obblighi di natura pecuniaria e non, contemplati dal Contratto Garantito, tra cui adoperarsi a fornire adeguata copertura assicurativa del bene.

L'**Impegno irrevocabile al subentro fideiussorio** è un atto unilaterale con il quale il terzo Garante si impegna a subentrare nel contratto di Locazione Finanziaria a seguito dell'inadempimento del Debitore-Utilizzatore, accollandosi l'obbligo di pagamento di tutti i debiti scaduti e dei canoni futuri ed accettando di utilizzare il bene così come si trova. Il rischio, in questo caso è rappresentato dall'assunzione di obblighi di natura pecuniaria e non, contemplati dal Contratto Garantito, tra cui adoperarsi a fornire adeguata copertura assicurativa del bene dalla data del primo Canone insoluto.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Per il rilascio di Garanzie a favore del Creditore non è previsto alcun corrispettivo, salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute per la loro formalizzazione ai fini dell'opponibilità a terzi. Resta inteso che se al fine del rilascio della Garanzia fosse previsto l'intervento di altri soggetti (banche, notai, ecc.), il pagamento del loro compenso è dovuto da parte del Garante o del Debitore-Utilizzatore, nella misura di volta in volta definita.

Sella Leasing S.p.A. fornisce al Garante almeno una volta l'anno, la comunicazione periodica che dia completa e chiara informazione sullo svolgimento del Contratto Garantito.

RECESSO - RECLAMI – RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Il Garante non può recedere dalla garanzia per tutta la durata del rapporto garantito. Le garanzie rimangono in ogni caso efficaci fino al completo adempimento dell'obbligazione garantita e si intendono valide anche per le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe totali o parziali del rapporto garantito. Il Fideiussore qualora rivesta la qualità di consumatore alla data di sottoscrizione ai sensi dell'articolo 1469 bis, comma 2, Cod. Civ. può esprimere a Sella Leasing S.p.A. la volontà di recedere dalla fideiussione rilasciata. Il Fideiussore sarà liberato solamente qualora Sella Leasing S.p.A., a suo insindacabile giudizio, accetti il recesso.

Per eventuali contestazioni relative al rapporto regolato da questo contratto, l'Utilizzatore può fare reclamo inoltrandolo all'Ufficio Reclami della società all'indirizzo Sella Leasing S.p.A. – Ufficio Reclami - Via Italia 2 - 13900 Biella (BI), oppure tramite e-mail agli indirizzi: reclami@sellaleasing.it - sellaleasing.reclami@pec.sella.it.

L'Ufficio Reclami risponderà entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi :

- All'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per informazioni è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure telefonare al numero verde 800 19 69 69;
- Oppure, nel caso si scelga la conciliazione (procedura attraverso la quale le parti tentano di pervenire ad un accordo che risolva la controversia), al Conciliatore Bancario Finanziario (www.conciliatorebancario.it), Via delle Botteghe Oscure 54, 00186 Roma (tel. 06-67482, e-mail associazione@conciliatorebancario.it).

Sella Leasing S.p.A. ed il Garante restano comunque liberi, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo Registro.

LEGENDA

<i>Concedente</i>	è l'intermediario bancario o finanziario creditore che "concede" il bene in locazione finanziaria;
<i>Garante</i>	è la persona e/o la società che sottoscrive la garanzia a favore di Sella Leasing S.p.A.;
<i>Debitore-Utilizzatore</i>	è la persona e/o la società di cui si garantisce l'adempimento in favore di Sella Leasing S.p.A.;
<i>Soggetto convenzionato</i>	è l'intermediario bancario o finanziario o il collaboratore esterno (agente in attività finanziaria, mediatore creditizio o fornitore di beni e servizi) che in virtù di una "convenzione" con l'intermediario proponente offre "fuori sede" i suoi prodotti;
<i>Importo massimo garantito</i>	e' la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il Garante si impegna a pagare a Sella Leasing S.p.A. nel caso di inadempimento del Debitore - Utilizzatore;
<i>Canone</i>	è il corrispettivo periodico della locazione finanziaria;
<i>Reviviscenza della garanzia</i>	e' il vincolo che per legge si stabilisce fra più Garanti del medesimo Debitore principale, in forza del quale il Creditore (Sella Leasing S.p.A.) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore principale;
<i>Solidarietà tra i fideiussori</i>	e' il vincolo che per legge si stabilisce fra più Garanti del medesimo Debitore principale, in forza del quale il Creditore (Sella Leasing S.p.A.) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore principale;
<i>Strumenti finanziari</i>	Insieme di tutti i prodotti finanziari e di ogni altra forma di investimento di natura finanziaria. Gli strumenti finanziari sono elencati nel Testo Unico della Finanza all'articolo 1, comma 2.